

DECISIONE (PESC) 2016/2231 DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2016****che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 17 ottobre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali ha espresso profonda preoccupazione per la situazione politica nella Repubblica democratica del Congo (RDC). In particolare, ha condannato fermamente gli atti di estrema violenza verificatisi il 19 e 20 settembre 2016 a Kinshasa, rilevando che tali atti hanno aggravato ulteriormente la situazione di stallo in cui si trova il paese a causa della mancata convocazione delle elezioni presidenziali entro il termine previsto dalla costituzione del 20 dicembre 2016.
- (3) Il Consiglio ha sottolineato che, al fine di creare un clima favorevole al dialogo e alle elezioni, il governo della RDC deve impegnarsi in modo chiaro a garantire il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto e porre fine a ogni strumentalizzazione della giustizia. Inoltre, ha esortato tutti i soggetti interessati a rifiutare l'uso della violenza.
- (4) Il Consiglio ha altresì indicato di essere pronto a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione, compreso il ricorso a misure restrittive nei confronti di coloro che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e incitano alla violenza e coloro che cercano di ostacolare una soluzione della crisi consensuale e pacifica, che rispetti l'aspirazione del popolo della RDC a eleggere i suoi rappresentanti.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC.
- (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone e delle entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:

- a) la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;
- b) il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

⁽¹⁾ Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30).

